

n. 31/3-07

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

21 MARZO 2007

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **21 Marzo 2007**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BURA, CANELLI, CAPORALE, CARBONE, CASCIOLA, CAVAGLIA', COPPERI, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, IANNETTI, INVIDIA, MARIELLA, PESSANA, SOCCO, TRABUCCO e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. **21** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BUCCIOL, MAGLIANO, MILETTO e PEPE.**

Con l'assistenza del Segretario **Sig. ra Teresa DIENI**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE PARZIALI AL REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE PARZIALI AL REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della I^a Commissione CARBONE, riferisce:

Con nota prot. n. 4780-I.4.1/05 del 6 marzo 2007 la Divisione Servizi Tributarî e Catasto ha richiesto alla Circoscrizione il parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento, sulla proposta di deliberazione n. mecc. 2007 01318/013 concernente modifiche parziali al Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili.

Si espongono di seguito le modifiche proposte al regolamento in oggetto, le quali, in considerazione del fatto che le norme regolamentari in materia di Imposta Comunale sugli Immobili hanno ormai assunto carattere di stabilità, si configurano sostanzialmente come interventi di carattere integrativo e chiarificatore.

Vengono soppresse le lettere a) e b) dell'art. 4, comma 2 e parte del comma 2 bis in conformità al disposto del D.Lgs. 504/1992, art. 8, in base al quale agli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.C. e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa può essere applicata la detrazione o la riduzione dell'imposta fino al 50 per cento, ma non si può ad essi riconoscere la medesima aliquota fissata per l'abitazione principale, come al contrario è attualmente previsto. La considerazione suddetta, peraltro, proviene da una segnalazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Viene modificato l'art. 4, comma 2, lett. d) visto che il D.Lgs. 446/1996, art. 59, comma 1 consente ai Comuni di riconoscere le agevolazioni previste (detrazione per l'abitazione principale e/o aliquota ridotta) esclusivamente nell'ambito dei rapporti di parentela e non anche agli affini.

Viene soppresa la lettera e) dell'art. 4, comma 2. Questa norma, introdotta nel 1999, mirava a considerare la situazione effettiva dell'alloggio indipendentemente da come esso fosse censito al N.C.E.U., in virtù del fatto che in quell'anno presso l'Agenzia del Territorio era pendente un considerevole numero di pratiche di classamento per cui un contribuente poteva rimanere in attesa che venisse elaborata la domanda di fusione di due o più unità immobiliari per diversi anni. Dopo l'entrata in vigore della procedura per l'attribuzione/aggiornamento degli atti catastali redatta ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701 (DOCFA) che impone di indicare comunque una rendita proposta, la norma in questione è

diventata anacronistica.

La I Commissione riunitasi in data 19 marzo 2007 ha esaminato e discusso le modifiche proposte.

Alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente significativi, si propone di esprimere parere favorevole.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 é:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere **parere favorevole**, per le considerazioni e i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle modifiche parziali proposte al "Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili".

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	21
Astenuti	5 (Arnulfo, Iannetti, Invidia, Pessana e Socco)
Votanti	16
Voti favorevoli	14
Voti contrari	2

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole**, per le considerazioni e i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle modifiche parziali proposte al "Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili".